

Chiarimenti dell'INPS sugli ammortizzatori sociali e altre novità

- Aggiornamento del 21/03/2020 -

A cura degli avv.it Manuel Capurro, Filippo Capurro, Angelo Beretta, Marzia Brianza, Alessia Capella e Francesca Valsecchi, con il coordinamento dell'avv. Isabella Beccaria.



Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1287

E' stato reso disponibile l'atteso chiarimento dell'INPS contenuto nel **Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1287**  - *"Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga"*.

Il DL 18/2020, c.d. decreto "Cura Italia" (per il quale si rinvia in questo sito al nostro precedente contributo al seguente Link ) ha introdotto, tra l'altro, misure a **sostegno del reddito** per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della CIGO, dell'assegno ordinario (FIS) e della CIGD (Cassa Integrazione in Deroga).

Ferme restando le disposizioni del DL 18/2020, si segnalano di seguito gli aspetti più interessanti.

(1) Procedure telematiche

Il Messaggio annuncia che l'INPS sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le **procedure telematiche** per inviare le domande di

accesso ai trattamenti previsti.

Nel Messaggio vengono dati i seguenti chiarimenti.

(2) Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)

(2.1) Beneficiari

Viene precisato che il diritto a beneficiare della CIGD riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato (compresi quello agricolo, della pesca e il terzo settore e compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), con **esclusione** solo dei datori di lavoro rientranti nel **campo di applicazione della CIGO**, del **FIS** e dei **Fondi di solidarietà** e i datori di lavoro domestico.

E' dunque oggi chiarito, rispetto alle incertezze iniziali, che possano beneficiare della CIGD anche le imprese che non hanno diritto alla CIGO, al FIS, o ai Fondi di Solidarietà, ma che **hanno invece accesso alla CIGS**. E' il caso delle aziende del settore commercio/terziario che occupano più di 50 dipendenti.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate con DL 9/2020 per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa".

(2.2) Modalità di presentazione della domanda e accordo sindacale

La CIGD potrà essere attuata previ **accordi quadro tra le Regioni e le Organizzazioni Sindacali**, ai quali è condizionata la concessione della CIGD.

Al momento risultano raggiunti quelli per la Regione Toscana e Piemonte.

L'INPS sembra precisare la necessità anche dell'**accordo sindacale tra aziende e OO.SS.** (per le aziende con più di 5 dipendenti). In ogni caso si evidenzia che potranno essere gli stessi accordi quadro regionali a **richiedere tale adempimento**, come ad esempio è avvenuto per l'Accordo quadro della regione Toscana del 18/03/2020  (anche sulla base di accordi standard).

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

(2.3) Modalità di pagamento

E precisato altresì il **pagamento diretto obbligatorio** da parte dell'INPS.

Pertanto le imprese non potranno anticipare il trattamento ai dipendenti in Cassa.

Si attendono chiarimenti da parte dell'INPS circa la possibilità per le aziende di integrare, in tutto o in parte, il trattamento di cassa integrazione per eliminare o ridurre la differenza rispetto alla normale retribuzione.

(3) CIGO

(3.1.) Beneficiari

Nulla cambia rispetto al normale ambito soggettivo delle aziende che possono fruire della CIGO.

(3.2.) Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 al 31/08/2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.

Le **procedure** per la presentazione della domanda con la causale “COVID-19 nazionale” sono semplificate. E’ chiarito che non sono necessarie le **informazioni** normalmente richieste per le altre causali e non è richiesta la presentazione della **relazione tecnica**.

(3.2) Rapporto con domanda di CIGO per altre causali

E’ confermato che le imprese possono chiedere la CIGO per la causale “COVID-19 nazionale” anche se hanno **già presentato domanda** o hanno già **in corso una CIGO per altre causali**.

(3.3) Modalità di pagamento

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite **conguaglio** su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il **pagamento diretto** al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Trattasi questa di un’importante eccezioni alla disciplina generale.

(4) Assegno ordinario FIS

(4.1) Beneficiari

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

(4.2) Rapporto con altro assegno ordinario e con l’assegno di solidarietà

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

I datori di lavoro che hanno **in corso un assegno di solidarietà** possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate in dipendenza della sospensione totale dell’attività.

(4.3) Modalità di presentazione della domanda

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata e **senza pagamento del contributo addizionale** e senza gli ordinari limiti anche in termini di ore integrabili.

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

(4.4) Modalità di pagamento

Per le aziende iscritte al FIS l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Il pagamento avviene con modalità **opzionale**: quindi o con l'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIMENS, o, su richiesta con pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Ulteriori indicazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con **Ordinanza del 20/03/2020** , **per il periodo dal 21 al 25/03/2020**, ha introdotto introduce forti restrizioni alla circolazione delle persone (runners e ciclisti compresi), e che in particolare prevede:

1. il divieto di accesso del pubblico ai **parchi**, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
2. il divieto di svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**; resta consentito svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. la chiusura degli esercizi di somministrazione di **alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le **secondo case** utilizzate per vacanza.

Scarica il Messaggio INPS 20/03/2020 n. 1287

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO



Scarica l'Ordinanza del Ministero della Salute 20/03/2020

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MEANO

